Poste Italiane - Spedizione in a.p.
Tab. "D" Aut. DCO/DC - CZ/038/2003
valida dal 4 febbraio 2003

Supplemento straordinario n. 9 al n. 9 del 16 maggio 2005
Parti I e II - Anno XXXVI

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, giovedì 26 maggio 2005

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIALE DE FILIPPIS, 98 • (0961) 856628-29

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

Il 1º e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

- *Leggi*
- *Regolamenti*
- *Statuti*

SEZIONE II

- *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- *Deliberazioni della Giunta regionale*
- *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

- *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

SEZIONE II

- *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- *Annunzi legali*
- *Avvisi di concorso*

SOMMARIO

PARTE PRIMA
SEZIONE II

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
1 marzo 2005, n. 199

Legge 17/2/1992, n. 179 quadriennio 92/95 – Legge 23/12/1996, n. 662, art. 2, comma 63, lett. d) – Legge regionale 4/9/2001, n. 19 – Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 34, comma 7 – Programma di Recupero Urbano (PRU), codice 2.5.1/b, delibera CIPE 16/3/1994 – Comune di Cosenza – Importo finanziamento euro 6.713.939,69/L. 13.000.000.000) – Costituzione Collegio di Vigilanza e nomina rappresentante regionale art. 4 Accordo di programma tra la Regione Calabria ed il comune di Cosenza pag. 18655

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
1 marzo 2005, n. 200

Legge 17/2/1992, n. 179 quadriennio 92/95; – Legge 23/12/1996, n. 662, art. 2, comma 63, lett. d); – Legge regionale 4/9/2001, n. 19; – Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 34, comma 7; – Programma di Recupero Urbano (PRU), codice 2.5.1/b, delibera CIPE 16/3/1994 – Comune di Catanzaro – Importo finanziamento euro 10.329.137,98 (L. 20.000.000.000) – Costituzione collegio di vigilanza e nomina rappresentante regionale art. 4 Accordo di Programma tra la Regione Calabria ed il comune di Catanzaro pag. 18656

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 marzo 2005, n. 467

Legge 17/2/1992, n. 179 quadriennio 92/95 – Legge 23/12/1996, n. 662, art. 2, comma 63, lett. d) – Legge regionale 4/9/2001, n. 19 – Programma di Recupero Urbano (PRU), codice 2.5.1/b, delibera CIPE 16/3/1994 – Comune di Pizzo – Importo finanziamento euro 4.648.112,09 (L. 9.000.000.000) – Schema di sostituzione del comma 4, dell'art. 3 dell'Accordo di Programma – Autorizzazione al Presidente della Regione alla stipula della sostituzione dell'art. 3, comma 4, dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Programma di Recupero Urbano pag. 18657

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 marzo 2005, n. 468

Legge 11/3/1988, n. 67, art. 22 – Progetto biennale 88/89 (seconda tranche) – Finanziamento di euro 1.714.914,71 (L. 3.320.537.905) per maggiori oneri per acquisizione dell'area relativa a tre interventi costruttivi, per complessivi 98 alloggi dell'IACP di Reggio Calabria in Siderno, località «Mileto – Condossondolo», originariamente finanziati ai sensi delle leggi 492/75 e 513/77, da recuperare, a cura dell'A.T.E.R.P. di Reggio Calabria, mediante azione di rivalsa nei confronti del comune di Siderno e da restituire alla Regione pag. 18659

DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE CALABRIA

DECRETO n. 7287 del 4 maggio 2005

DIPARTIMENTO
Agricoltura, Caccia e Pesca

Leader+ PLR Calabria – Bando per la presentazione dei progetti della Sezione 2 «Cooperazione interterritoriale e transnazionale» pubblicazione CdP modificato dal comitato di Sorveglianza pag. 18662

DECRETO n. 7585 del 6 maggio 2005

DIPARTIMENTO
Agricoltura, Caccia e Pesca

Disposizioni per la presentazione delle domande di riconferma a valere della Misura E «Sostegno a zone svantaggiate» e della Misura F «agroambientale» del Piano di Sviluppo Rurale Calabria 2000/2006 pag. 18784

PARTE PRIMA

SEZIONE II

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
1 marzo 2005, n. 199

Legge 17/2/1992, n. 179 quadriennio 92/95 – Legge 23/12/1996, n. 662, art. 2, comma 63, lett. d) – Legge regionale 4/9/2001, n. 19 – Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 34, comma 7 – Programma di Recupero Urbano (PRU), codice 2.5.1/b, delibera CIPE 16/3/1994 – Comune di Cosenza – Importo finanziamento euro 6.713.939,69/L. 13.000.000.000) – Costituzione Collegio di Vigilanza e nomina rappresentante regionale art. 4 Accordo di programma tra la Regione Calabria ed il comune di Cosenza.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 5/8/1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTA la legge 17/2/1992, n. 179.

VISTA la legge 4/12/1993, n. 493.

VISTA la legge regionale 4/9/2001, n. 19.

VISTA la legge regionale 16/4/2002, n. 19.

VISTO l'art. 34, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 437 dell'8/11/1994 con la quale è stato approvato il programma di Edilizia Residenziale Pubblica per il quadriennio 1992/95.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 10 del 19/1/1995 con la quale sono state approvate le prime direttive e modalità procedurali per il programma regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 1992/95.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 6048 dell'11/11/1998 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico e sono state date nuove direttive per la realizzazione dei Programmi di Recupero Urbano.

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 610 del 27/9/2000 con la quale è stata effettuata la ripartizione delle risorse e sono stati localizzati gli interventi relativi ai Programmi di Recupero Urbano (PRU), compresi quelli connessi ai Contratti di Quartiere (PRU-CQ), codice 2.5.1/b della delibera CIPE 16/3/1994 ed è stata, tra le altre, selezionata la proposta di Programma di Recupero Urbano presentata dal Comune di Cosenza per la cui realizzazione è stato indicato il finanziamento complessivo provvisorio di L. 13.000.000.000 (€ 6.713.939,69) ed è stato altresì indicato l'importo del prefinanziamento per «Rilievi ed indagini» e «Progettazione Esecutiva» (3%+3% del finanziamento complessivo) pari ad L. 780.000.000 (€ 402.836,38).

VISTO l'art. 4 dell'Accordo di Programma che prevede, ai sensi delle disposizioni legislative di cui all'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comma 7, la vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma e stabilisce che gli eventuali poteri sostitutivi sono esercitati da un collegio presieduto dal Sindaco di Cosenza, o dal suo delegato e composta da un rappresentante del Comune e uno della Regione Calabria, da nominarsi prima dell'inizio dei lavori.

VISTO l'art. 3, comma 5, dell'Accordo di Programma che stabilisce che l'Accordo medesimo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Amministrazione regionale.

CONSIDERATO che, con riferimento alle disposizioni citate, il Sindaco di Cosenza, con nota in data 25 febbraio 2005, ha delegato l'On. Franco Ambrogio, Assessore comunale alle Politiche Urbanistiche e delle Infrastrutture, a presiedere in sua vece il Collegio di Vigilanza ed ha individuato quale rappresentante del Comune di Cosenza in seno al citato Collegio: l'Arch. Sandro Adriano, Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio.

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'individuazione del rappresentante regionale ed alla costituzione del collegio di vigilanza.

SU proposta del relatore, Assessore ai Lavori Pubblici ed Acque, Ing. Giovanni Grimaldi, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto, resa dal Dirigente Generale, a voti unanimi;

DELIBERA

1. di approvare, il contenuto delle premesse espositive di cui al presente atto deliberativo;

2. di individuare e nominare quale rappresentante regionale in seno al Collegio di Vigilanza di cui art. 4 dell'Accordo di Programma stipulato tra la Regione Calabria ed il Sindaco di Cosenza relativo al Programma di Recupero Urbano nel medesimo Comune l'Ing. Carmelo Salvino, Dirigente del Settore Edilizia Pubblica del Dipartimento regionale ai Lavori Pubblici ed Acque;

3. di stabilire che per l'espletamento del citato incarico al predetto dipendente compete il rimborso spese e l'indennità di missione, ove dovuta, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge, da porre a carico dell'Amministrazione comunale di Cosenza;

4. di dare atto che la Commissione di Vigilanza prevista dall'art. 4 del citato Accordo di Programma è così costituita:

— Delegato del Sindaco di Cosenza – Presidente: On.le Franco Ambrogio, Assessore comunale alle Politiche Urbanistiche e delle Infrastrutture;

— Arch. Sandro Adriano, Dirigente Settore comunale Pianificazione e Gestione del Territorio – Componente;

— Ing. Carmelo Salvino, Dirigente Settore Edilizia Pubblica, rappresentante regionale – Componente;

5. di dare mandato al Dipartimento per l'esecuzione del presente provvedimento;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Segretario **F.to: Perani**

Il Presidente **F.to: Chiaravalloti**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
1 marzo 2005, n. 200

Legge 17/2/1992, n. 179 quadriennio 92/95 – Legge 23/12/1996, n. 662, art. 2, comma 63, lett. d) – Legge regionale 4/9/2001, n. 19 – Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 34, comma 7 – Programma di Recupero Urbano (PRU), codice 2.5.1/b, delibera CIPE 16/3/1994 – Comune di Catanzaro – Importo finanziamento euro 10.329.137,98 (L. 20.000.000.000) – Costituzione collegio di vigilanza e nomina rappresentante regionale art. 4 Accordo di Programma tra la Regione Calabria ed il comune di Catanzaro.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 5/8/1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTA la legge 17/2/1992, n. 179.

VISTA la legge 4/12/1993, n. 493.

VISTA la legge regionale 4/9/2001, n. 19.

VISTA la legge regionale 16/4/2002, n. 19.

VISTO l'art. 34, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 437 dell'8/11/1994 con la quale è stato approvato il programma di Edilizia Residenziale Pubblica per il quadriennio 1992/95.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 10 del 19/1/1995 con la quale sono state approvate le prime direttive e modalità procedurali per il programma regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 1992/95.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 6048 dell'11/11/1998 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico e sono state date nuove direttive per la realizzazione dei Programmi di Recupero Urbano.

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 610 del 27/9/2000 con la quale è stata effettuata la ripartizione delle risorse e sono stati localizzati gli interventi relativi ai Programmi di Recupero Urbano (PRU), compresi quelli connessi ai Contratti di Quartiere (PRU-CQ), codice 2.5.1/1 della delibera CIPE 16/3/1994 ed è stata, tra le altre, selezionata la proposta di Programma di Recupero Urbano presentata dal Comune di Catanzaro per la cui realizzazione è stato indicato il finanziamento complessivo provvisorio di L. 20.000.000.000 (€ 10.329.137,98) ed è stato altresì indicato l'importo del prefinanziamento per «Rilievi ed indagini» e «Progettazione Esecutiva» (3%+3% del finanziamento complessivo) pari a L. 1.200.000.000 (€ 619.748,28).

VISTO l'art. 4 dell'Accordo di Programma che prevede, ai sensi delle disposizioni legislative di cui all'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comma 7, la vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma e stabilisce che gli eventuali poteri sostitutivi sono esercitati da un collegio presieduto dal Sindaco di Catanzaro, o dal suo delegato e composta da un rappresentante del Comune e uno della Regione Calabria, da nominarsi prima dell'inizio dei lavori.

VISTO l'art. 3, comma 5, dell'Accordo di Programma che stabilisce che l'Accordo medesimo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Amministrazione regionale.

CONSIDERATO che, con riferimento alle disposizioni citate, il Comune di Catanzaro, con nota 64493 dell'1 dicembre 2005 ed allegata delibera della Giunta Comunale n. 533 del 26 novembre 2004, ha provveduto a nominare rappresentante in seno al Collegio di vigilanza per la composizione del citato Collegio: l'Assessore comunale Vincenzo Andracchio.

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'individuazione del rappresentante regionale ed alla costituzione del collegio di vigilanza.

SU proposta del relatore, Assessore ai Lavori Pubblici ed Acque, Ing. Giovanni Grimaldi, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto, resa dal Dirigente preposto al competente Settore, a voti unanimi;

DELIBERA

1. di approvare, il contenuto delle premesse espositive di cui al presente atto deliberativo;

2. di individuare e nominare quale rappresentante regionale in seno al Collegio di Vigilanza di cui art. 4 dell'Accordo di Programma stipulato tra la Regione Calabria ed il Sindaco di Catanzaro relativo al Programma di Recupero Urbano nel medesimo Comune il Geom. Alfredo De Petrillo, Funzionario, P.O. «in Staff», in servizio presso il Settore Edilizia Pubblica del Dipartimento regionale ai Lavori Pubblici ed Acque;

3. di stabilire che per l'espletamento del citato incarico al predetto dipendente compete il rimborso spese e l'indennità di missione, ove dovuta, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge, da porre a carico dell'Amministrazione comunale di Catanzaro;

4. di dare atto che la Commissione di Vigilanza prevista dall'art. 4 del citato Accordo di Programma è così costituita:

— Sindaco di Catanzaro – Presidente;

— Dott. Vincenzo Andracchio, Assessore comunale, rappresentante del Comune – Componente;

— Geom. Alfredo De Petrillo, rappresentante regionale – Componente;

5. di dare mandato al Settore Edilizia Pubblica per l'esecuzione del presente provvedimento;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Segretario — **F.to: Perani**

Il Presidente — **F.to: Chiaravalloti**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 marzo 2005, n. 467

Legge 17/2/1992, n. 179 quadriennio 92/95 – Legge 23/12/1996, n. 662, art. 2, comma 63, lett. d) – Legge regionale 4/9/2001, n. 19 – Programma di Recupero Urbano (PRU), codice 2.5.1/b, delibera CIPE 16/3/1994 – Comune di Pizzo – Importo finanziamento euro 4.648.112,09 (L. 9.000.000.000) – Schema di sostituzione del comma 4, dell'art. 3 dell'Accordo di Programma – Autorizzazione al Presidente della Regione alla stipula della sostituzione dell'art. 3, comma 4, dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Programma di Recupero Urbano.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 5/8/1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTA la legge 17/2/1992, n. 179.

VISTA la legge 4/12/1993, n. 493.

VISTA la legge regionale 4/9/2001, n. 19.

VISTA la Legge regionale 16/4/2002, n. 19.

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 437 dell'8/11/1994 con la quale è stato approvato il programma di Edilizia Residenziale Pubblica per il quadriennio 1992/95.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 10 del 19/1/1995 con la quale sono state approvate le prime direttive e modalità procedurali per il programma regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 1992/95.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 6048 dell'11/11/1998 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico e sono state date nuove direttive per la realizzazione dei Programmi di Recupero Urbano.

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 610 del 27/9/2000 con la quale è stata effettuata la ripartizione delle risorse e sono stati localizzati gli interventi relativi ai Programmi di Recupero Urbano (PRU), compresi quelli connessi ai Contratti di Quartiere (PRU-CQ), codice 2.5.1/b della delibera CIPE 16/3/1994 ed è stata, tra le altre, selezionata la proposta di Programma di Recupero Urbano presentata dal Comune di Pizzo Calabro per la cui realizzazione è stato indicato il finanziamento complessivo provvisorio di L. 7.000.000.000 successivamente incrementato, con deliberazione della Giunta Regionale n. 125 del 26/2/02, a L. 9.000.000.000 (€ 4.648.112,09) ed è stato altresì indicato l'importo del pre-finanziamento per «Rilievi ed indagini» e «Spese tecniche e generali» (3%+3% del finanziamento complessivo) pari a L. 540.000.000 (€ 278.886,76).

VISTA la deliberazione n. 63 del 30 marzo 2004, pubblicata sul B.U.R., Supplemento straordinario n. 6 del 29/4/2004, con la quale la Giunta Regionale ha approvato lo Schema di Accordo di Programma per la realizzazione del P.R.U. nel Comune di Pizzo, ha autorizzato il Presidente della Regione alla stipula dell'Accordo di Programma ed ha rideterminato la localizzazione dell'intervento e del soggetto attuatore.

VISTO l'Accordo di Programma stipulato in data 12 maggio 2004 tra il Sindaco di Pizzo ed il Presidente della Regione.

VISTO il Decreto n. 101 del 6 luglio 2004 pubblicato, in uno con l'Accordo di Programma, sul B.U.R. n. 18 dell'1 ottobre 2004 con il quale del Presidente della Regione ha approvato ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 15 della legge regionale n. 19 del 16 aprile 2002, l'Accordo di Programma stipulato tra il Comune di Pizzo e la Regione Calabria, relativo al Programma di Recupero Urbano del medesimo Comune.

CONSIDERATO che in sede di redazione dello Schema di Accordo di Programma non è stata opportunamente evidenziata la necessità di procedere all'acquisizione mediante procedura espropriativa di aree sulle quali dovevano essere realizzati alcuni interventi privati rícompresi nel Programma di recupero Urbano del Comune di Pizzo, mentre veniva evidenziata la sola necessità di procedere all'acquisizione, mediante procedura espropriativa delle sole aree necessarie alla realizzazione degli interventi pubblici (poi dettagliatamente elencati nell'Accordo di Programma).

CHE per tale motivo ai comma 4, dell'art. 3 dello Schema di Accordo di Programma e successivamente al comma 4, dell'art. 3 dell'Accordo di Programma veniva previsto che «la stipula dell'Accordo di Programma ha valore di pubblica utilità, per le sole opere pubbliche previste nel PRU».

CHE il Comune di Pizzo con nota n. 5376 del 10/3/2005 ha comunicato che tale specifica previsione non consente di procedere all'acquisizione delle aree relative ai lotti R2, R5, ed RP6 ricomprese nel P.R.U., da acquisire mediante procedura espropriativa ed assegnare ai soggetti privati compartecipanti al Programma ai fini della realizzazione di interventi di edilizia residenziale agevolata ed ha richiesto di procedere alla rettifica del comma 4 dell'art. 3 dell'Accordo di programma specificando, che «la stipula dell'Accordo di Programma ha valore di Pubblica Utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere previste nel P.R.U., per come peraltro espressamente riportato nel quartultimo capoverso delle premesse della delibera n. 63 del 30 marzo 2004, con la quale la Giunta Regionale ha, tra l'altro, approvato lo Schema di Accordo di Programma.

VISTO l'art. 12 del Bando di concorso approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 6048 dell'11 novembre 1998 che recita: «il decreto di approvazione dell'Accordo di Programma, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indfferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici».

VISTO il comma 7 dell'art. l5 della legge regionale n. 19 del 4 settembre 2001 che recita: «l'atto di approvazione dell'Accordo di Programma Regionale ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste. Tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni».

RITENUTO, per quanto precede, di dover accogliere la richiesta del Comune di Pizzo ed in attuazione delle normative sopra citate sostituire secondo la sotto elencata formulazione il comma 4, dell'art. 3 recante: «Variante Urbanistica», dello Schema di Accordo di Programma approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 63 del 30 marzo 2004:

«Il presente Accordo di Programma ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste».

SU proposta del relatore, Assessore ai Lavori Pubblici ed Acque, Ing. Giovanni Grimaldi, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto, resa dal Dirigente Generale preposto al competente Dipartimento ai LL.PP. ed Acque, a voti unanimi;

DELIBERA

1. di approvare, il contenuto delle premesse espositive di cui al presente atto deliberativo;

2. di prendere atto che il comma 4, dell'art. 3 recante: «Variante Urbanistica», dello Schema di Accordo di Programma approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 63 del 30 marzo 2004 è sostituito dal seguente comma:

«Il presente Accordo di Programma ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste»;

3. di approvare l'allegato schema di sostituzione del comma 4, dell'art. 3, dell'Accordo di Programma stipulato tra la Regione Calabria ed il Comune di Pizzo;

4. di autorizzare il Presidente della Regione Calabria alla stipula della sostituzione del comma 4, dell'art. 3 dell'Accordo di Programma per la realizzazione del P.R.U. di Pizzo;

5. di dare atto che relativamente ai soli interventi ricompresi nel PRU, per i quali è stata segnalata l'impossibilità di procedere all'acquisizione delle aree mediante il ricorso a procedura espropriativa, il termine di 10 mesi fissato per l'avvio dei lavori, decorrente dall'1/10/04, data di pubblicazione del Decreto n. 101 del 6 luglio 2004, (pubblicato, in uno con l'Accordo di Programma, sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 18), resta sospeso sino al compimento della procedura amministrativa relativa alla sostituzione del comma 4 dell'art. 3 dell'Accordo di Programma che sarà definitivamente approvata dopo l'emissione del Decreto del Presidente della Regione, secondo le procedure già seguite per l'approvazione dell'Accordo di Programma. Resta conseguenzialmente sospesa per lo stesso periodo temporale la comminatoria prevista dal 2° comma del decreto del Presidente della Regione n. 101 del 6 luglio 2004;

6. di dare mandato al Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque per l'esecuzione del presente provvedimento;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regionale in supplemento straordinario.

Il Segretario **F.to: Perani**

Il Presidente **F.to: Chiaravalloti**

Schema di sostituzione del comma 4, dell'art. 3 dell'accordo di programma, stipulato tra la Regione Calabria ed il comune di Pizzo.

Per la realizzazione degli interventi di cui al Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) localizzato nel Comune di Pizzo con deliberazioni della Giunta Regionale n. 610 del 27 settembre 2000 e successiva n. 125 del 26/2/2002 – Soggetto attuatore Comune di Pizzo.

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... presso i sottoscrittori:

— On.le Giuseppe Chiaravalloti, Presidente della Giunta Regionale;

— Sig. Giorgio Francesco Falcone Sindaco del Comune di Pizzo.

PREMESSO

CHE con delibera del Consiglio Regionale n. 437 dell'8/11/1994 è stato approvato il Programma di Edilizia Residenziale Pubblica per il quadriennio 1992/1995.

CHE con delibera della Giunta Regionale n. 10 del 15/1/1995 sono state approvate le prime direttive e modalità procedurali per il programma di Edilizia Residenziale Pubblica 92/95.

CHE con delibera della Giunta Regionale n. 6048 dell'11/11/1998 è stato approvato l'avviso pubblico e sono state emanate nuove direttive per i Programmi di Recupero Urbano.

CHE con delibera della Giunta regionale n. 610 del 27/9/2000 è stata selezionata la proposta del Comune di Pizzo, relativamente al PRU di iniziativa Comunale, cui è stato assegnato un finanziamento provvisorio di L. 7.000.000.000 (in luogo dei richiesti L. 10.000.000.000).

CHE con successiva delibera n. 125 del 26/2/02, in considerazione della segnalata impossibilità, da parte del Comune di Pizzo Calabro di ridimensionare il P.R.U. nell'ambito dell'importo finanziato di L. 7.000.000.000, la Giunta regionale ha assegnato al citato Comune il finanziamento complessivo provvisorio di € 4.648.112,09 (L. 9.000.000.000), incrementando l'importo precedentemente finanziato di € 1.032.013,80 (L. 2.000.000.000).

CHE con la delibera 125/2002 è stato, inoltre, indicato l'importo del prefinanziamento per «Rilievi ed indagini» e «Progettazione Esecutiva» (3% + 3% del finanziamento complessivo) pari a € 278.886,76 (L. 540.000.000), concedibile dopo la presentazione, nel termine perentorio di 45 giorni decorrente dal 2/4/02, (data di pubblicazione sul B.U.R. della delibera di G.R. n. 125) di «dettagliate indicazioni di rimodulazione del programma specificando in ordine di priorità gli interventi già previsti nella proposta di PRU da realizzare col finanziamento provvisoriamente assegnato, la rispondenza degli interventi stessi alle tipologie consentite dalle leggi 179/92 e 493/93 nonché alle norme del bando, la loro efficacia nei confronti degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica e la contiguità fisica e/o funzionale ai sensi dell'art. 5 del bando, la spesa di ciascun intervento preventivamente prevista sulla base di calcoli di massima, da rapportare ai costi massimi stabiliti dalla Regione per l'Edilizia Residenziale Pubblica fissati con delibera di G.R. n. 5792 del 21/11/1997».

CHE con deliberazione n. 63 del 30 marzo 2004, pubblicata sul B.U.R., Supplemento straordinario n. 6 del 29/4/2004, la Giunta Regionale ha approvato lo Schema di Accordo di Programma per la realizzazione del P.R.U. nel Comune di Pizzo, ha autorizzato il Presidente della Regione alla stipula dell'Accordo di Programma ed ha rideterminato la localizzazione dell'intervento e del soggetta attuatore.

CHE l'Accordo di Programma è stato stipulato in data 12 maggio 2004 tra il Sindaco di Pizzo ed il Presidente della Regione.

CHE con Decreto del Presidente della Regione n. 101 del 6 luglio 2004 pubblicato, in uno con l'Accordo di Programma, sul B.U.R. n. 18 dell'1 ottobre 2004 è stato approvato ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e del-

l'art. 15 della legge regionale n. 19 del 16 aprile 2002, l'Accordo di Programma stipulato tra il Comune di Pizzo e la Regione Calabria, relativo al Programma di Recupero Urbano del medesimo Comune.

CHE in sede di redazione dello Schema di Accordo di Programma non è stata opportunamente evidenziata la necessità di procedere all'acquisizione mediante procedura espropriativa di aree sulle quali dovevano essere realizzati alcuni interventi privati ricompresi nel Programma di recupero Urbano del Comune di Pizzo, mentre veniva evidenziatala la sola necessità di procedere all'acquisizione, mediante procedura espropriativa delle sole aree necessarie alla realizzazione degli interventi pubblici (poi dettagliatamente elencati nell'Accordo di Programma).

CHE per tale motivo al comma 4, dell'art. 3 dello Schema di Accordo di Programma e successivamente al comma 4, dell'art. 3 dell'Accordo di Programma veniva previsto che «la stipula dell'Accordo di Programma ha valore di pubblica utilità, per le sole opere pubbliche previste nel PRU.

CHE il Comune di Pizzo con nota n. 5376 del 10/3/2005 ha comunicato che tale specifica previsione non consente di procedere all'acquisizione delle aree relative ai lotti R2, R5, ed RP6 ricomprese nel P.R.U., da acquisire mediante procedura espropriativa ed assegnare ai soggetti privati compartecipanti al Programma ai fini della realizzazione di interventi di edilizia residenziale agevolata ed ha richiesto di procedere alla rettifica del comma 4 dell'art. 3 dell'Accordo di programma con la specificazione, che «la stipula dell'Accordo di Programma ha valore di Pubblica Utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere previste nel P.R.U.», per come, peraltro, espressamente riportato nel quartultimo capoverso delle premesse della delibera n. 63 del 30 marzo 2004, con la quale la Giunta Regionale ha, tra l'altro, approvato lo Schema di Accordo di Programma.

CHE l'art. 12 del Bando di concorso approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 6048 dell'11 novembre 1998 recita che: «il decreto di approvazione dell'Accordo di Programma, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici».

CHE il comma 7 dell'art. 15 della legge regionale n. 19 del 4 settembre 2001 recita che: «l'atto di approvazione dell'Accordo di Programma Regionale ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste. Tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni».

RITENUTA la necessità di sostituire il comma 4 dell'art. 3 dell'Accordo di Programma stipulato in data 12 maggio 2004, approvato con Decreto n. 101 del 6 luglio 2004 e pubblicato sul B.U.R. n. 101 del 6 luglio 2004, secondo le previsioni normative sopra riportate.

VISTA la delibera del C. C. n. ..... del ..... che autorizza il Sindaco di Pizzo alla sottoscrizione della sostituzione del comma 4, dell'art. 3 dell'accordo di programma stipulato con il Presidente della Regione Calabria in data 12 maggio 2004.

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. ..... del ..... che autorizza il Presidente della Regione Calabria alla sottoscrizione della sostituzione del comma 4, dell'art. 3 dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Pizzo in data 12 maggio 2004.

Tutto ciò premesso

Convengono quanto segue:

Art. 1

Sostituzione comma 4, art. 3, Accordo di Programma stipulato in data 12 maggio 2004 ed approvato con Decreto n. 101 del 6 luglio 2004, pubblicato sul B.U.R. n. 101 del 6 luglio 2004.

Il comma 4, dell'art. 3 dell'Accordo di Programma stipulato in data 12 maggio 2004, approvato con Decreto n. 101 del 6 luglio 2004 e pubblicato sul B.U.R. n. 101 del 6 luglio 2004 è sostituito dal seguente:

«Il presente Accordo di Programma ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste».

Art. 2

Approvazione

La presente sostituzione del comma 4, dell'art. 3 dell'Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti delle Amministrazioni interessate in data 12 maggio 2004, è approvato ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, e dell'art. 15 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19.

Art. 3
Pubblicazione

La presente sostituzione del comma 4, dell'art. 3 dell'Accordo di Programma stipulato in data 12 maggio 2004 ed il successivo decreto di approvazione sono pubblicati sul BURC e produce i suoi effetti dal giorno successivo alla pubblicazione così come previsto dal punto 5 dell'art. 15 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19.

Catanzaro, lì .....

Il Sindaco del Comune di Pizzo *Il Presidente della Regione Calabria*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 marzo 2005, n. 468

Legge 11/3/1988, n. 67, art. 22 – Progetto biennale 88/89 (seconda tranche) – Finanziamento di euro 1.714.914,71 (L. 3.320.537.905) per maggiori oneri per acquisizione dell'area relativa a tre interventi costruttivi, per complessivi 98 alloggi dell'IACP di Reggio Calabria in Siderno, località «Mileto – Condossondolo», originariamente finanziati ai sensi delle leggi 492/75 e 513/77, da recuperare, a cura dell'A.T.E.R.P. di Reggio Calabria, mediante azione di rivalsa nei confronti del comune di Siderno e da restituire alla Regione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 5/8/1978 n. 457.

VISTA la legge 11/3/1988 n. 67, art. 22.

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 64 del 25/3/91, con la quale è stato approvato il progetto biennale 88/89, (1ª

tranche) di edilizia sovvenzionata, nel quale è stato previsto un accantonamento cautelativo di L. 20.500.000.000 per maggiori oneri.

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 267 del 6/10/93 con la quale è stato approvato il progetto biennale 88/89 (2ª tranche) di edilizia sovvenzionata, nel quale è stato previsto un accantonamento cautelativo di L. 19.197.000.000 per la copertura di maggiori oneri derivanti da procedure espropriative per interventi di edilizia sovvenzionata.

VISTA la mozione n. 127, approvata in data 8/11/1994, con la quale il Consiglio Regionale ha impegnato la Giunta Regionale a dare corso alle richieste di finanziamento suppletivo formulate dagli IACP (ora ATERP) per maggiori oneri per acquisizione delle aree di interventi anteriori alla legge 457/78 derivanti da sentenze giudiziali di condanna esecutive, utilizzando prioritariamente, a tal fine, gli accantonamenti per maggiori oneri previsti nei progetti biennali 88/89 e 90/91 ai sensi della legge 11/3/1988, n. 67, art. 22, oltre le eventuali economie e revoche di finanziamenti per interventi previsti nei progetti biennali ai sensi della legge 5/8/1978. n. 457.

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 5923 del 25/11/94, integrata con deliberazioni n. 11 del 19/1/95 e n. 324 del 6/2/95, resa esecutiva con decisione n. 113/199 del 10 febbraio 1995, con la quale è stata autorizzata l'utilizzazione dell'accantonamento cautelativo di L. 20.500.000.000 al fine di provvedere alla concessione di finanziamenti suppletivi richiesti dagli IACP per fare fronte a maggiori oneri di interventi costruttivi originariamente finanziati con leggi anteriori alla legge 5/8/1978, n. 457.

CONSIDERATO che con l'anzidetta delibera n. 5923 è stato stabilito che nella concessione dei finanziamenti suppletivi dovrà essere data priorità alle richieste formulate in relazione a provvedimenti giudiziali di condanna, con conseguenti atti di precetto, pignoramenti, nomine di commissari ad acta a seguito di giudizi di ottemperanza, e che detta priorità deve essere determinata secondo l'ordine cronologico dei provvedimenti giudiziali di condanna esecutivi.

CHE la delibera di Giunta Regionale n. 5923 del 25/11/1994 non contemplava l'utilizzo dell'accantonamento cautelativo di L. 19.197.000.000; destinato alla copertura di maggiori oneri derivanti da procedure espropriative per interventi di edilizia sovvenzionata, a valere sui fondi della legge 11/3/1988 n. 67, art. 22, progetto biennale 1988/89 2ª tranche, in quanto all'epoca di adozione della delibera stessa il Ministero dei Lavori Pubblici non aveva ancora posto a disposizione della Calabria i relativi fondi, resisi poi disponibili con D.M. n. 15148/A del 19/12/1994.

CHE, pertanto, anche per l'utilizzo di quest'ultimo accantonamento sono applicabili le disposizioni attuative impartite dalla Giunta regionale con la più volte citata delibera 5923/94.

VISTA la delibera n. 873 del 2/10/02, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, con la quale la Giunta Regionale in attuazione delle direttive impartite dal Consiglio Regionale con la mozione n. 127, approvata in data 8/11/1994, e dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 5923 del 25/11/1994, integrata con deliberazioni n. 11 del 19/1/95 e n. 324 del 6/2/95, resa esecutiva con decisione n. 113/199 del 10/2/1995, ha autorizzato la concessione all'Aterp di Reggio Calabria del finanziamento suppletiva di € 1.694.233,61 (L. 3.280.493.712), richiesto con deliberazione del Commissario Straordinario dell'ATERP di Reggio Calabria n. 389 del 7/8/2002, limitatamente all'importo di € 1.694.233,61 (L. 3.280.193.712), per la sola quota parte del 50% della spesa complessiva di € 3.388.467,22 (L. 6.560.987.424), a carico dell'IACP di Reggio Calabria condannato in solido con il Comune di Siderno con sentenza della Corte d'Appello n. 2/2002, notificata all'Aterp di Reggio Calabria in data 23/5/2002, per i maggiori oneri determinatisi per l'acquisizione dell'area di sedime occorsa per la realizzazione degli interventi relativi alla costruzione, in Siderno, località «Mileto-Condossondolo», di complessivi 96 alloggi di cui:

— 18 alloggi, cantiere 711, originariamente finanziati ai sensi della legge 16 ottobre 1975, n. 492;

— 27 alloggi, cantiere 714, originariamente finanziati ai sensi della legge 16 ottobre 1975, n. 492;

— 51 alloggi, cantiere 735, originariamente finanziati ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513.

VISTO il decreto del Dirigente del Settore Edilizia Pubblica n. 14103 del 6/11/2002 con il quale, in attuazione delle disposizioni impartite dalla Giunta Regionale con la sopra citata deliberazione n. 873/2002 è stato concesso a favore dell'Aterp di Reggio Calabria il finanziamento di € 1.694.233,61 per far fronte ai maggiori oneri di acquisizione dell'area di sedime occorsa per la realizzazione di 98 alloggi nel Comune di Siderno, località Mileto – Condossondolo.

CONSIDERATO che l'A.T.E.R.P. di Reggio Calabria con nota n. 21720 del 24/11/2003 ha comunicato che: «... a distanza di circa un anno dalla corresponsione alla Ditta Montefusco – Macrì dell'importo di € 1.694.233,61, il Comune di Siderno, nonostante i solleciti scritti (note 1/8/02, 6/9/02 e 12/3/03) e gli incontri avuti, non ha provveduto al pagamento della residua quota parte del 50% del dovuto, asserendo, fra l'altro, di essere nell'impossibilità di far fronte a tale pagamento, per cui gli stessi proprietari minacciano di agire nei confronti di questa Azienda. quanto dovuto alla sopra citata Ditta a motivo della dichiarata impossibilità di far fonte a tale pagamento.».

CHE con la stessa nota l'Aterp di Reggio Calabria, in considerazione dell'impossibilità da parte dell'Aterp di provvedere con fondi del proprio bilancio e della segnalata impossibilità di recuperare successivamente la relativa somma nei confronti del Comune di Siderno, ha rappresentato la necessità di riconsiderare l'opportunità di finanziare anche la quota parte a carico del Comune di Siderno, pari ad € 1.694.233,61 a valere sui fondi della legge 67/88, progetto biennale 88/89, 2ª tranche, per la quale era già stata avanzata specifica richiesta in tal senso (alternativa alla richiesta di finanziamento per la sola quota parte a carico dell'ATERP) con delibera del Commissario Straordinario n. 389 del 7/8/2002.

CHE a seguito di tale richiesta il Settore Edilizia Pubblica con nota 1504 del 23 marzo 2004 ha richiesto al Comitato di consulenza giuridica della Giunta Regionale specifico parere in merito all'ammissibilità a finanziamento della quota parte di € 1.694.233,61; posta a carico del Comune di Siderno con sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 2/2002, subordinando detta concessione ad azione di rivalsa nei confronti del Comune.

CHE il Comitato di consulenza giuridica della Giunta Regionale, con parere reso in data 29 aprile 2004, che si allega in copia alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, così si è espresso:

1. L'Aterp ed il Comune di Siderno rispondono singolarmente verso i creditori dell'intero importo del risarcimento in quanto la prima ha occupato, senza titolo, irreversibilmente il bene e ne ha acquistato la proprietà mentre il secondo ha consentito e concorso nell'occupazione avendo inserito l'area in un PEEP risultato illegittimo;

2. ai sensi dell'art. 1292 C.C. l'obbligazione in solido comporta che ciascun condebitore, se richiesto, è tenuto a pagare l'intero debito mentre il successivo art. 1298 prevede che nei rapporti interni, in difetto di diversa regolamentazione consensuale, legale o giudiziale, l'obbligazione si divide in parti eguali ed ai sensi dell'art. 1299 il condebitore che ha pagato l'intero ha azione di regresso verso gli altri per la quota da questi dovuta.

Da tali premesse deriva che:

a) L'Aterp potrebbe pagare il saldo anche prima che i creditori dovessero intraprendere azione per il pagamento, tuttavia dovendo, poi, agire in regresso nei confronti del Comune di Siderno, al fine di evitare contestazione da parte di questo, è opportuno che attenda la notifica dei precetto e paghi dono aver intimato al Comune di provvedervi.

b) L'azione di regresso spetta al condebitore in solido che ha pagato l'intero che nel caso concreto è l'Aterp la quale, però, ove dovesse pagare con finanziamento da parte della Regione dovrà restituire l'importo recuperato dal Comune di Siderno alla Regione la quale in caso d'inerzia o rifiuto o negligente gestione dell'azione di regresso potrà ripetere l'importo medesimo dall'Aterp.

c) L'Aterp, avvalendosi del noto principio della c.d. acquisizione appropriativa cioè dell'acquisizione della proprietà del terreno altrui mediante la realizzazione di un'opera pubblica, dovrebbe ritenersi proprietaria delle aree occupate e non avente titolo alla concessione della superficie. Ciò è opportuno che sia ben ponderato prima di stipulare atto di cessione di diritto di superficie anche perché, intervenuta la declaratoria di legittimità del PEEP il Comune non potrebbe né acquisire né concedere la superficie.

d) L'eventuale finanziamento del saldo da parte della Regione potrà essere imputato sullo stesso fondo e capitolo al quale è stato imputato il precedente importo del 50% in considerazione che, ... il detto capitolo è espressamente destinato a far fronte all'acquisizione delle aree per l'edilizia economica e popolare, sempre che sussistano tutte le condizioni di legge per utilizzare detto fondo.

CHE sulla scorta del parere reso, il Settore Edilizia Pubblica, con nota n. 6245 del 15/7/2004, ha comunicato che l'eventuale ulteriore finanziamento della quota parte a carico del Comune di Siderno possa essere concesso solo a condizione:

— che l'Aterp attenda la notifica dell'eventuale precetto e paghi dopo aver intimato al Comune di provvedervi;

— che la richiesta di finanziamento sia avanzata, dopo l'eventuale notifica dell'atto di precetto, con specifico atto deliberativo con il quale l'Azienda:

— attesta di aver intimato al Comune di provvedere al pagamento;

— si impegna ad esperire azione di regresso nei confronti del Comune di Siderno;

— si impegna a restituire alla Regione il relativo importo;

— prenda espressamente atto che in caso di inerzia o rifiuto o negligente gestione la Regione potrà ripetere l'importo medesimo dall'Aterp.

CHE l'Aterp di Reggio Calabria con nota n. 21242 del 17/11/2004 ed allegata deliberazione del Commissario Straordinario n. 469 del 13/10/2004:

— al fine di dare completa esecuzione alla sentenza n. 2/2002 della Corte d'Appello di Reggio Calabria a favore della ditta Montefusco – Macrì ha richiesto la concessione del finanziamento suppletivo di € 1.714.914,71 (quota parte a carico del Comune di Siderno);

— ha autorizzato il Servizio legale dell'Ente ad esperire nei confronti dei Comune di Siderno azione di regresso o comunque qualsiasi procedimento utile al recupero della somma di € 1.714.914,71 che dovrà, in ogni caso, essere restituita alla Regione Calabria, onde evitare che la stessa possa agire nei confronti dell'Azienda;

— ha trasmesso copia della raccomandata A.R. prot. 18533 del 13/10/2004 con la quale ha intimato al Comune di Siderno che l'Azienda non appena riceverà il finanziamento richiesto della Regione agirà nei confronti del Comune senza ulteriore avviso.

CHE l'Aterp di Reggio Calabria con nota n. 23857 del 21/12/2002 ha comunicato l'intervenuta notifica, in data 15/12/2004, di Atto di Precetto con il quale lo Studio Legale Scaglione ha intimato all'Azienda il pagamento della somma di € 1.736.386,08 oltre interessi dall'1/1/2005 sino al soddisfo ed ha trasmesso copia dell'atto di precetto citato.

CHE con successiva nota n. 5455 del 22 febbraio 2005 l'Aterp di Reggio Calabria:

— ha sollecitato l'emissione dei decreto di finanziamento motivato dalla circostanza che l'Avv. Francesco Scaglione, per conto dei Signori Montefusco – Macrì, ha comunicato la volontà di procedere al pignoramento della somma dovuta in mancanza di conferma dell'assegnazione dei fondi entro una settimana;

— ha fatto presente che l'eventuale pignoramento, attesa la notevole entità dell'importo comporterebbe all'Aterp la paralisi completa dell'Azienda.

RITENUTO, per quanto precede, di dover accogliere la richiesta del finanziamento suppletivo di € 1.714.914,71 avanzata dall'ATERP di Reggio Calabria con nota n. 21242 del 17/11/2004 ed allegata deliberazione del Commissario Straordinario n. 469 del 13/10/04; somma da recuperare nei confronti del Comune di Siderno mediante azione di rivalsa per la quota di € 1.714.914,71 da esso dovuta, da esperire a cura dell'Aterp e da restituire alla Regione Calabria, in uno con gli interessi e la rivalutazione monetaria, mediante versamento sul Conto Corrente n. 20128/1208 denominato «CDP. Ed. Sovv. Fondo Globale Regionale» istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti.

RITENUTO che nella fattispecie, maggiori oneri derivanti dall'acquisizione dell'area, conseguente a sentenza di esecutiva di condanna, possa ravvisarsi la sussistenza di un danno erariale e che, pertanto, copia della presente delibera deve essere inoltrata alla Procura Generale della Core dei Conti come, peraltro, stabilito con la più volte citata deliberazione di questa Giunta Regionale n. 5923 e successive integrazioni.

SU proposta del relatore, Assessore ai Lavori Pubblici ed Acque, Ing. Giovanni Grimaldi, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate; nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto, resa dal Dirigente preposto al competente Dipartimento, a voti unanimi;

DELIBERA

— in attuazione delle direttive impartite dal Consiglio Regionale con la mozione n. 127, approvata in data 8/11/1994, e dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 5923 del 25/11/94, integrata con deliberazioni n. 11 del 19/1/95 e n. 324 del 6/2/95, resa

esecutiva con decisione n. 113/199 del 10/2/1995, facendo salvo ii recupero mediante azione di rivalsa da esperire a cura dell'Aterp di Reggio Calabria nei confronti del Comune di Siderno per la somma da esso dovuta in uno con gli interessi e la rivalutazione monetaria che si andranno a maturare sino ai completo recupero del credito, è autorizzata a favore dell'Aterp di Reggio Calabria la concessione, a titolo di anticipazione e con obbligo di restituzione, del finanziamento suppletivo di € 1.714.914,71 (L. 3.320.537.905), richiesto con deliberazione del Commissario Straordinario dell'Aterp di Reggio Calabria n. 469 del 13/10/2004, quale quota parte del 50% della spesa complessiva posta a carico del Comune di Siderno con sentenza della Corte d'Appello n. 2/2002 per la quale, a seguito di perdurante inadempienza da parte del Comune di Siderno è intervenuto, in data 15/12/2004, la notifica di Atto di Precetto nei confronti dell'Aterp di Reggio Calabria condannata in solido con il Comune con la sentenza sopra citata, per i maggiori oneri determinatisi per l'acquisizione dell'area di sedime occorsa per la realizzazione degli interventi relativi alla costruzione, in Siderno, località «Mileto – Condossondolo», di complessivi 96 alloggi di cui:

ĭ 18 alloggi, cantiere 711, originariamente finanziati ai sensi della legge 16 ottobre 1975, n. 492;

ĭ 27 alloggi, cantiere 714, originariamente finanziati ai sensi della legge 16 ottobre 1975, n. 492;

ĭ 51 alloggi, cantiere 735, originariamente finanziati ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513;

— di provvedere all'occorrente spesa sui fondi del progetto biennale 1988/89, 2ª tranche, posti a disposizione della Regione Calabria con D.M. n. 15148/A del 19/12/1994 giacenti sul Conto Corrente n. 20128/1208 denominato » CDP. ED. Sovv. Fondo Globale Regionale» istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti;

— di disporre, ad avvenuta liquidazione delle somme di cui al concesso finanziamento, la rendicontaziorne della spesa effettivamente sostenuta a corrispondente titolo;

— di disporre che l'A.T.E.R.P. di Reggio Calabria; cui compete l'immediata adozione dell'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Siderno, provveda a restituire alla Regione Calabria le somme recuperate mediante versamento sul Conto Corrente n. 20128/1208 denominato «CDP. ED. Sovv. Fondo Globale Regionale» istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti;

— di dare sin da ora incarico all'Avvocatura Regionale, che in caso di inerzia, rifiuto o negligente gestione dell'Aterp di Reggio Calabria, nell'attivazione dell'azione di regresso nei confronti del Comune di Siderno per il recupero delle somme di cui al concesso finanziamento, dopo il decorso del termine strettamente necessario per l'adozione dell'azione di regresso, provveda ad attivare azione di ripetizione nei confronti della stessa Aterp;

— di disporre che l'Aterp di Reggio Calabria relazioni, con la dovuta tempestività, all'Avvocatura Regionale ed al competente Settore Edilizia Pubblica sui provvedimenti relativi all'azione di regresso nei confronti del Comune di Siderno per il recupero delle somme da esso dovute;

— di trasmettere copia della presente delibera alla Procura Generale della Corte dei Conti, all'Avvocatura regionale, ed all'Aterp di Reggio Calabria;

— di dare mandato al Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque per l'esecuzione del presente provvedimento.

Il Segretario **F.to: Perani**

Il Presidente **F.to: Chiaravalloti**

DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE CALABRIA

DECRETO n. 7287 del 4 maggio 2005

Dipartimento
Agricoltura, Caccia e Pesca

Leader+ PLR Calabria – Bando per la presentazione dei progetti della Sezione 2 «Cooperazione interterritoriale e transnazionale» pubblicazione CdP modificato del comitato di Sorveglianza.

IL DIRIGENTE GENERALE

Vista la L.R. del 13/5/96 n. 7 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale.

Visto l'art. 1 del D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 relativi alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione, come modificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.

Vista la D.G.R. n. 347 26/5/2004 con la quale il Dr. Franco Nicola Cumino è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento «Agricoltura, Caccia e Pesca».

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21/5/1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali ed in particolare l'art. 20, paragrafo 1, let. C) che prevede una iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale, denominata Leader+.

VISTA la Comunicazione (CE) agli Stati Membri del 14/4/2000 recante gli orientamenti in materia di sviluppo rurale (Leader +) n. 200/C139/05.

VISTO il Programma Regionale Leader+ Calabria (PLR) approvato con Decisione della Commissione C(21002)246 del 19/2/2002.

VISTA la Delibera G.R. n. 346 del 30/4/2002 con la quale è stato istituito il Comitato di Sorveglianza sul Programma Leader+ Calabria, in ottemperanza al punto 5.8 del PLR Calabria.

VISTO il Verbale del Comitato di Sorveglianza, in data 25/6/2002, con il quale, tra l'altro, è stato approvato il Complemento di Programmazione del Leader+ successivamente modificato con decisione del Comitato stesso nelle sedute del 30/9/2003 e del 19/7/2004.

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 856 del 24/9/02 di presa d'atto dell'approvazione, da parte dell'UE, del PLR Calabria e di pubblicazione dello stesso e del relativo Complemento di Programmazione.

VISTE le Linee Guida del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l'applicazione dell'Asse 2 «Cooperazione Interterritoriale e Transnazionale».

VISTO il Punto 4.3 del Complemento di Programmazione «Sezione 2 – Cooperazione Interterritoriale e Transnazionale» che fissa che i relativi progetti siano presentati ad «...emanazione di un bando a sportello permanente con il quale i soggetti proponenti verranno invitati a presentare i progetti...».

VISTO il punto il punto 4.2 del Complemento di Programmazione che prevede che l'istruttoria dei progetti presentati dai soggetti proponenti sia effettuata per il tramite dell'Organismo Tecnico di Valutazione di cui al Punto 4.2.1 dello stesso Complemento, deputato tra l'altro alla valutazione dei progetti presentati per l'Asse 2 del PLR Calabria.

VISTO il Punto 6.3 del PLR Calabria che stabilisce tra l'altro che la Regione provvederà ad emanare, successivamente alla selezione dell'Asse 1, 2 bandi per l'attuazione dell'Asse 2 del Programma Leader Plus.

CHE il Complemento di Programmazione del PLR Calabria definisce le procedure di gestione e le modalità di attuazione dei progetti di Cooperazione interterritoriale e transnazionale.

Su proposta del Dirigente di Servizio Ing. Salvatore Siviglia, nonché sulla espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente medesimo;

DECRETA

Per quanto esposto in premessa che si intende integralmente trascritto:

1. di pubblicare il bando per la presentazione dei progetti di cui all'Asse 2 del PLR Calabria, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (allegati A);

2. che i progetti di Cooperazione Interterritoriale e Transnazionale potranno essere presentati a sportello permanente a partire dalla data di pubblicazione sul BUR Calabria e sino al 30/9/2005 e che successivamente si provvederà ad emettere un ulteriore ultimo bando al fine di permettere l'utilizzo delle risorse eventualmente non utilizzate, ovvero rimodulate secondo le decisioni del Comitato di Sorveglianza su proposta della Competente Autorità di Gestione.

3. Pubblicare il Complemento di Programmazione, (allegato B), come modificato dal Comitato di Sorveglianza nelle sedute del 30/9/03 e del 19/7/2004 al fine di rendere pubbliche le modiche a questo apportate;

4. di inviare il presente atto al BUR Calabria per la relativa pubblicazione.

Catanzaro, lì 4 maggio 2005

Dr. Franco Nicola Cumino

REGIONE CALABRIA COMUNITA' EUROPEA MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

PROGRAMMA LEADER REGIONALE 2000-2006

(Decisione C/2002 n. 246 del 19/2/2002)

COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE E TRANSNAZIONALE

INDICE

1. **Asse (Sezione) 2: Sostegno alla cooperazione tra territori rurali**
2. PIANO FINANZIARIO
3. LOCALIZZAZIONE DELLE MISURE DELLA SEZIONE 2
4. SPESE ELEGGIBILI AL COFINANZIAMENTO COMUNITARIO PER LA COOPERAZIONE
5. BENEFICIARI DELLA SEZIONE 2
6. CRITERI DI SELEZIONE E DI VALUTAZIONE
7. I BANDI, LE PROCEDURE DI SELEZIONE E L'ATTUAZIONE
8. SCHEDE DI MISURA

ALLEGATI:
Allegato A1 Lettera presentazione del Progetto:
Allegato B Progetto Complessivo Cooperazione Interterritoriale;
Allegato B1 Scheda progetto Cooperazione Interterritoriale;
Allegato C Progetto Complessivo Cooperazione Transnazionale;
Allegato C1 Scheda progetto Cooperazione Transnazionale;
Allegato D Curriculum GAL Capofila;
Allegato E Curriculum Partner "No Leader +";
Allegato F Dichiarazione assenza sovrapposizioni con altri progetti di Cooperazione;

1. Asse (Sezione) 2: Sostegno alla cooperazione tra territori rurali

L'obiettivo di questo asse è quello di:

- far uscire dall'isolamento le aree calabresi attraverso forme di cooperazione inter-territoriali e transnazionali;
- sostenere una solidarietà attiva tra territori rurali.

La Calabria ha bisogno di confrontarsi con altre regioni ed in particolare con quelle più avanzate al fine di poter ottenere quegli input in grado di indicare una strada possibile di sviluppo. Pertanto, viene assegnato – rispetto al Leader II – un ruolo maggiore alla cooperazione che costituisce uno degli elementi fondamentali di tutto il programma.

I progetti di cooperazione, in generale possono essere attivati tra:

- territori all'interno di uno Stato membro con il coinvolgimento di almeno due regioni diverse (cooperazione inter-territoriale);
- territori appartenenti ad almeno due diversi Stati, di cui almeno uno facente parte dell'Unione Europea (cooperazione transnazionale).

La caratteristica dei progetti di cooperazione dovrà essere quella di non limitarsi soltanto alla condivisione e scambio di esperienze, know-how e risorse umane, ma dovrà garantire la realizzazione di un'azione concreta, possibilmente integrata in una struttura comune. Essi, inoltre, dovranno permettere il raggiungimento della massa critica necessaria a garantire la vitalità di un progetto comune.

I progetti di cooperazione dovranno conformarsi ai temi catalizzatori che la Regione ha indicato nell'Asse 1.

2. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie destinate all'asse 2 e messe a bando sono pari a Euro 6.440.000, di cui 3.890.000 pubbliche e 2.550.000 private. La tabella seguente riporta la ripartizione delle risorse tra le misure dell'asse 2.

Risorse finanziarie della Sezione 2 per Misure (in euro)

	Costo Totale							
	Totale	Quota Pubblica						Privati
		Totale	Comunitaria		Quota nazionale			
			FEOGA	%	Totale	Stato	Regione	
SEZIONE 2	6.440.000	3.890.000	2.650.000	41	1.240.000	890.000	350.000	2.550.000
Misura 2.1 – Assistenza tecnica ai territori rurali	644.000	644.000	483.000	75	161.000	112.700	48.300	0
Misura 2.2 – Cooperazione interterritoriale	2.318.000	1.334.000	1.031.800	44	302.200	211.540	90.660	984.000
Misura 2.3 – Cooperazione Transnazionale	3.478.000	1.912.000	1.135.200	33	776.800	565.760	211.040	1.566.000

3. LOCALIZZAZIONE DELLE MISURE DELLA SEZIONE 2

A. Assistenza tecnica alla cooperazione tra territori rurali (Misura 2.1)

I beneficiari di questa misura sono i territori selezionati nell'ambito di Leader +, i territori selezionati nell'ambito di leader I e Leader II e i territori rurali organizzati conformemente all'impostazione Leader e riconosciuti dalla Regione (Patti territoriali, Gal regionali, ecc.) relativamente all'assistenza tecnica per la cooperazione interterritoriale. Mentre i soli territori selezionati nell'ambito di leader + per l'assistenza tecnica alla cooperazione transnazionale.

B. Cooperazione inter-territoriale (Misura 2.2)

I beneficiari della cooperazione interterritoriale sono i territori selezionati nell'ambito di Leader +. Nel progetto possono essere compresi anche i territori selezionati nell'ambito di leader I e Leader II e i territori rurali organizzati conformemente all'impostazione Leader e riconosciuti dalla Regione (Patti territoriali, Gal regionali, ecc.).

C. Cooperazione transnazionale (Misura 2.3)

I beneficiari della cooperazione transnazionale sono i territori selezionati nell'ambito di Leader + appartenenti ad almeno due Stati membri. Possono essere compresi anche territori appartenenti a paesi extra UE, purché organizzati secondo l'approccio leader.

4. SPESE ELEGGIBILI AL COFINANZIAMENTO COMUNITARIO PER LA COOPERAZIONE

Sono ammesse a beneficiare del cofinanziamento comunitario le spese e gli interventi relativi ai territori selezionati nell'ambito di Leader +. Per i territori non selezionati nell'ambito di Leader +, ma che possono partecipare al progetto di cooperazione, sono ammesse le sole spese di animazione.

Le spese di animazione comprendono quelle relative alle funzioni di coordinamento necessarie per l'attuazione del progetto (incontri con i partner; compiti amministrativi e finanziari del gruppo principale, in qualità di coordinatore; spese legali per la definizione dell'accordo di cooperazione e/o della gestione della struttura giuridica comune).

Fanno eccezione le spese relative a territori non selezionati nell'ambito di Leader +, ma inclusi all'interno di un progetto di cooperazione relativo ad uno dei temi catalizzatori previsti, presentato da un GAL selezionato nella Sezione 1 e, per la cui attuazione, è necessario il coinvolgimento, debitamente motivato, degli altri territori regionali che nel PLR avevano lo stesso tema catalizzatore. In questi territori le spese ammissibili sono quelle previste nei territori selezionati nell'ambito di Leader +.

5. BENEFICIARI DELLA SEZIONE 2

Relativamente alla misura 2.1 (Assistenza tecnica alla cooperazione) possono beneficiare dei finanziamenti tutti i territori selezionati nell'ambito di Leader + e gli altri riconosciuti dalla Regione per l'assistenza alla cooperazione interterritoriale, mentre per l'assistenza alla cooperazione transnazionale solo quelli selezionati nell'ambito di Leader +. Chi richiede il finanziamento della misura 2.1 non può contemporaneamente richiedere il finanziamento delle altre misure.
Relativamente alla misura 2.2 (cooperazione interterritoriale) possono beneficiare dei finanziamenti tutti i territori selezionati nell'ambito di Leader + e gli altri riconosciuti dalla Regione. A questi ultimi vengono riconosciute le sole spese di animazione.
Relativamente alla misura 2.3 (cooperazione transnazionale) possono beneficiare dei finanziamenti solo i territori selezionati nell'ambito di Leader +.
Nel caso in cui la cooperazione non avviene solo tra territori selezionati nell'ambito di Leader+, ma anche in territori diversi, è sufficiente la presenza tra i partner di un solo GAL selezionato nell'ambito della sezione I del Programma Leader+.
All'interno del partenariato dovrà essere indicato il partner capofila, il quale dovrà essere scelto fra i GAL aderenti e selezionati nell'ambito di Leader+ (Asse "Strategie territoriali di sviluppo rurale"). Esso sarà responsabile amministrativo e finanziario dell'attuazione del progetto.
I beneficiari dell'Asse 2 possono concorrere a tutte e due le forme di cooperazione. Va evidenziato, però, che ciascuna forma di cooperazione costituisce una fase separata. Esse debbono essere richieste in maniera autonoma e distinta.

6. CRITERI DI AMMISSIBILITA', DI SELEZIONE E DI VALUTAZIONE

Per poter accedere all'Asse prioritario è necessario che i progetti di cooperazione presentino requisiti di ammissibilità previsti al Punto 4.3.1 del Complemento di Programmazione riportati di seguito:

1. la partecipazione di partner appartenenti ad almeno due Regioni differenti nel caso di cooperazione interterritoriale, e ad almeno due Stati (di cui almeno uno dell'UE) nel caso di cooperazione transnazionale;
2. fra i partner almeno uno deve essere beneficiario dell'Asse Prioritario I della presente Iniziativa;
3. il progetto non deve sovrapporsi con altri progetti di cooperazione - nazionali e transnazionali - in corso e finanziati con altri Programmi (INTERREG, EQUAL, ecc.). Tale requisito dovrà essere accertato tramite autodichiarazione del partner capofila;
4. lettera di adesione al progetto da parte di tutti i partner coinvolti;

5. il progetto tiene conto, integra e/o amplia la dimensione ambientale già prevista nell'Asse 1.
6.

La valutazione dei progetti (massimo 80 punti) sarà fatta prendendo in considerazione i seguenti aspetti:

- la pertinenza della tematica trattata nel progetto con le strategie sviluppate a livello locale dai singoli partner. Per i GAL o altro Soggetto proponente selezionati con Leader+ la pertinenza va dimostrata con la strategia ed il tema sviluppato nel Piano di Sviluppo Locale. Gli altri partner sono tenuti a presentare un curriculum, dal quale dovranno emergere: in generale, le competenze acquisite in materia di cooperazione, nonché le attività svolte in tale settore; in particolare, le competenze e le attività sviluppate in relazione al tema e alle strategie individuate nel progetto presentato (punti 10);
- l'effettivo valore aggiunto che il progetto apporterà ai territori coinvolti in termini di nuova occupazione, miglioramento della competitività economica, sostenibilità ambientale (PUNTI 10);
- nel caso di territori più ampi di quelli dei GAL o altro Soggetto proponente, la funzionalità tecnica ed economica dei territori non beneficiari dell'asse prioritario I alla realizzazione degli obiettivi del progetto, nonché la dimostrazione della loro capacità di coprire i propri costi derivante da tale cooperazione (punti 10);
- la qualità del partenariato (punti 10);
- la chiara ripartizione delle responsabilità decisionali, attuative e finanziarie dei singoli partner rispetto alla realizzazione del progetto (punti 10);
- la coerenza del budget finanziario e della tempistica con le azioni da realizzare (punti 10);
- le modalità di gestione delle attività (strutture) realizzate una volta terminato il progetto (punti 10);
- la coerenza finanziaria del progetto rispetto al territorio e alla sua popolazione (punti 10).

Il progetto sarà valutato positivamente se raggiungerà almeno 50 punti su 80.

7. I BANDI, LE PROCEDURE DI SELEZIONE E L'ATTUAZIONE

La scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento per i progetti di cooperazione nell'ambito dell'Asse 2 è fissata entro il 31/12/2005.
Se a tale data rimangono risorse inutilizzate si provvederà ad emanare un successivo bando.
Le domande vanno inoltrate all'Autorità di Gestione del Programma Leader +, Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca, Via San Nicola, 8 - Galleria Mancuso - 88100 Catanzaro.

La procedura prevista è quella "a sportello". I GAL potranno partecipare al bando presentando progetti che saranno registrati in ordine di arrivo dalla data di emanazione del bando e che saranno finanziati in ordine cronologico, previa approvazione da parte dell'Organismo Tecnico di valutazione, fino alla concorrenza delle disponibilità delle risorse finanziarie, se in possesso dei requisiti del bando e senza valutazione comparativa tra i diversi progetti acquisiti.

I piani vanno presentati dal GAL capofila seguendo lo schema comune riportato nell'allegato 1 (Misura 2.1) e nell'allegato 2 (Misure 2.2 e 2.3).

La Regione garantirà la trasparenza della selezione attivando azioni per la diffusione delle informazioni così come specificato nel paragrafo relativo alle modalità di informazione dei beneficiari (paragrafo 7 del Complemento di Programmazione).

L'autorità di gestione provvederà entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande a valutare i Progetti pervenuti approvandoli. Tale approvazione è subordinata a quella espressa da parte delle Autorità di gestione degli altri parteners.

La regione dovrà pronunciarsi sia sulla validità del progetto nel suo complesso, sia sulla parte che compete al GAL del proprio territorio regionale.

L'esito della valutazione sarà comunicato al GAL, designato nella domanda come capofila e, comunque, ai GAL calabresi coinvolti.

L'approvazione definitiva avverrà quando le autorità di gestione competenti avranno espresso parere conforme sul progetto.

Tale riserva dovrà essere sciolta entro tre mesi dall'approvazione del progetto, dietro presentazione da parte del GAL capofila di una dichiarazione in cui si attesta che tutte le autorità competenti - nazionali e estere - hanno dato la loro approvazione e quindi garantito la copertura dei costi. La mancata presentazione di tale dichiarazione farà decadere il progetto.

Perché la mancata approvazione del progetto da parte di una (o più) autorità competenti non pregiudichi l'intero progetto è necessario che siano rispettate due condizioni:

a) che venga garantita la presenza minima di due partner operanti in almeno due Paesi differenti e beneficiari dell'Iniziativa;
b) che permangano le condizioni minime e necessarie per il conseguimento degli obiettivi iniziali del progetto.

Affinché il progetto possa ritenersi approvato è necessario che tutte le Regioni interessate esprimano un parere conforme, anche per i partner non selezionati nell'ambito del leader +, entro tre mesi dalla prima data di approvazione del progetto da parte di una delle Regioni coinvolte.

Una volta espressi i pareri di conformità, saranno assegnate le risorse finanziarie di competenza ai propri GAL regionali sulla base dei compiti assunti da ciascuno di loro all'interno del progetto.

Questi ultimi entro 3 mesi dall'erogazione del finanziamento devono iniziare l'attuazione del Progetto pena decadenza.

Il periodo di eleggibilità delle spese è compreso tra la data di ricevibilità del programma e il 31/12/2008.

La Regione è tenuta ad inviare, entro e non oltre un mese dalla data di approvazione, l'elenco dei progetti di cooperazione selezionati al Comitato Tecnico di Coordinamento, indicando per ciascuno di essi il nominativo del GAL capofila, quello dei partner e l'importo complessivo del progetto.
Per i progetti non selezionati, si dovrà darne comunicazione - debitamente motivata - ai GAL capofila, i quali dovranno, a loro volta, informare i propri partner della non avvenuta approvazione.
Per i progetti approvati, copia degli stessi dovrà essere inviata dal GAL capofila alla Rete Nazionale.

Verranno ammessi al cofinanziamento progetti con un contributo pubblico, di norma, non superiore a 1.000.000,00 di € e una percentuale a carico del beneficiario non inferiore al 20% del costo totale.

I flussi finanziari tra autorità di pagamento e soggetto responsabile del Progetto di cooperazione sono uguali a quelli previsti nell'ambito dell'Asse 1 e relativi al paragrafo 4.6 del Complemento di Programmazione.

Per quanto non previsto valgono le procedure relative alla sezione 1 del PLR e del Complemento di Programmazione.

SCHEDE DI MISURA

SEZIONE 2

SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE FRA TERRITORI RURALI

MISURA 2.1

Assistenza tecnica alla cooperazione fra territori rurali

I. Identificazione della misura

Sezione di riferimento Sostegno alla cooperazione fra territori rurali

Fondo strutturale: FEOGA - Orientamento

Settore: Assistenza tecnica (classificazione UE = 41)

Tipologia di contributo: Assistenza tecnica

Tipo di operazione secondo la classificazione UE:
411 Assistenza tecnica

Obiettivi della Misura

Favorire la cooperazione interterritoriale e transnazionale

Riferimento normativo

Comunicazione della Commissione agli Stati membri recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (LEADER+) [Comunicazione n° 2000/C 139/05 del 14/04/2000 - sezione 2, artt. 15-18]

II. Contenuto tecnico della misura

1. Descrizione della misura

La regione propone nel quadro della Sezione 2 una misura di assistenza tecnica che prevede interventi volti ad avviare il processo di cooperazione e a sostenere l'elaborazione dei progetti di cooperazione.

La misura prevede interventi volti a sostenere le attività del soggetto proponente e del territorio per l'elaborazione dei progetti di cooperazione (ricerca partner, elaborazione progetto).

La presentazione della richiesta di assistenza tecnica nell'ambito della cooperazione dovrà essere presentata al Dipartimento Agricoltura, responsabile del programma Leader+ in Calabria. Alla domanda di richiesta del contributo di assistenza tecnica dovrà essere allegata una relazione descrittiva sulle attività che si intendono avviare. La Regione istruisce la domanda e notifica la concessione del finanziamento. Il pagamento delle spese può essere richiesto previa presentazione di un rapporto sullo svolgimento delle attività, i principali insegnamenti tratti e le ripercussioni previste. Alla richiesta di pagamento dovranno essere allegati tutti i documenti giustificativi originali.

Le risorse finanziarie previste per questa misura non possono superare il 10% delle risorse previste dal piano finanziario per la Sezione 2.

2. Obiettivi della misura e coerenza con la strategia

a) Obiettivi specifici

Facilitare l'elaborazione del progetto di cooperazione
Garantire adeguati livelli di efficienza ed efficacia degli interventi di cooperazione
Potenziare le strutture coinvolte nell'attuazione della cooperazione
Attivare progetti di cooperazione
Favorire il collegamento tra operatori rurali

b) Obiettivi operativi

Sostegno alla ricerca di partner;
Organizzazione incontri;
Funzionamento del gruppo di lavoro a cui partecipano i partner interessati al potenziale progetto di cooperazione;
Realizzazione di progetti di fattibilità;
Elaborazione del progetto di cooperazione.

3. Descrizione tecnica della misura

a) Tipologie di intervento

Le tipologie di intervento previste nell'ambito della presente misura sono:
sostegno alla ricerca di partner;
funzionamento del gruppo di lavoro a cui partecipano i partner interessati al potenziale progetto di cooperazione;
organizzazione degli incontri iniziali;
realizzazione di studi di fattibilità;
elaborazione progetto di cooperazione.

b) specificità e complementarietà della misura rispetto alle altre misure del PLR e agli altri programmi cofinanziati dal FEOGA

Descrizione delle relazioni ed interazioni con altre misure e altri programmi

Le relazioni ed interrelazioni con le misure della Sezione 1 del PLR sono strettamente necessarie e funzionali al fine della partecipazione al progetto di cooperazione. Infatti, il progetto di cooperazione valorizza i progetti attuati nell'ambito della sezione 1.
Non sono previsti negli altri programmi cofinanziati dal FEOGA interventi di cooperazione interterritoriale o transnazionale per gli interventi del programma Leader +.

c) Principali categorie di spesa

Il riferimento normativo è il Regolamento (CE) n° 1685/2000 del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n° 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali [GUCE n° L193 del 29/07/2000.
Le spese ammissibili sono:
spese per viaggi;
spese di interpretariato e traduzione;
redazione e diffusione di rapporti;
spese per le prestazioni di esperti;
spese per organizzazione incontri/riunioni.
IVA se si verificano le condizioni di ammissibilità elencate nella norma n. 7 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione Europea.
L'importo massimo ammissibile per singolo progetto non può superare i 25.000 euro.

d) Struttura responsabile e Direzioni Regionali coinvolte

Il GAL è responsabile della gestione e attuazione del Progetto di cooperazione.
Responsabile della gestione del Programma Leader + regionale è l'Autorità di Gestione così come definita al capitolo 8 del PLR.
Per la valutazione dei progetti di assistenza tecnica alla cooperazione l'Autorità di Gestione si avvarrà del nucleo di valutazione previsto per la Sezione 1.

e) Beneficiari finali

GRUPPI DI AZIONE LOCALE.

f) Condizioni generali di ammissibilità

POSSONO BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO COMUNITARIO SOLTANTO GLI INTERVENTI CHE INTERESSANO TERRITORI SELEZIONATI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA LEADER+.
I PROGETTI PRESENTATI NON DEVONO LIMITARSI AL SOLO SCAMBIO DI ESPERIENZE, MA DEVONO PREVEDERE AZIONI E PROGETTI CONCRETI.

g) Localizzazione

Tutte le aree selezionate ai sensi dell'Iniziativa Leader +, più le altre aree riconosciute dalla Regione (nel solo caso della cooperazione interterritoriale).

3. Agevolazioni previste

a) Tipologia di aiuto

CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

b) Intensità e/o importo dell'aiuto pubblico cofinanziabile

IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI È AL 100% A TOTALE CARICO PUBBLICO.

c) Tasso di partecipazione comunitario

L'AMMONTARE DEL COFINANZIAMENTO COMUNITARIO, CALCOLATO SUL TOTALE DEGLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI, È RIPORTATO NELLA TABELLA SEGUENTE.

Tipologia di intervento	INTENSITÀ CONTRIBUZIONE PUBBLICA	COFINANZIAMENTO COMUNITARIO
SERVIZI	100	75

d) Informazioni sui regimi di aiuto

Nessuno aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87.1 del Trattato CE è accordato nella presente misura.

4. Modalità di attuazione

Gli interventi saranno realizzati dal soggetto proponente con procedura a regia diretta.

III. Quadro finanziario della misura

Tassi di partecipazione sulla quota pubblica %		
FEOGA	**Quota statale**	**Quota regionale**
75	18	7

(IMPORTI IN EURO)

COSTO TOTALE	QUOTA PUBBLICA					PRIVATI
	TOTALE	COMUNITARIA	NAZIONALE			
		FEOGA	TOTALE	STATO	REGIONE	
644.000	644.000	483.000	161.000	112.700	48.300	0

IV. Quantificazione degli obiettivi

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	INDICATORI	UNITÀ DI MISURA	VALORE ANNO 2000
SOSTEGNO ALLA RICERCA DI PARTNER	Partner contattati	NUMERO	
	Progetti promossi/di cui con esito positivo	NUMERO	

INDICATORI DI RISULTATO	UNITÀ DI MISURA	VALORE
% partner coinvolti su contattati	NUMERO	
% PROGETTI REALIZZATI SU PROMOSSI	NUMERO	

La quantificazione degli indicatori fisici e di risultato della misura dovrà essere effettuata dai soggetti proponenti all'interno del Progetto proposto.
La misura contribuirà al consolidamento/miglioramento dell'occupazione e della compatibilità ambientale degli interventi sia direttamente mediante specifici interventi che indirettamente attraverso l'aumento della competitività economica, sociale ed ambientale del territorio.

SEZIONE 2
SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE FRA TERRITORI RURALI

MISURA 2.2
COOPERAZIONE INTER-TERRITORIALE

I. Identificazione della misura

Sezione di riferimento: Sostegno alla cooperazione fra territori rurali

Fondo strutturale: FEOGA - Orientamento

Settore: Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo di zone rurali (classificazione UE = 13)
Agricoltura (classificazione UE = 11)
Aiuti alle PMI e all'artigianato (classificazione UE = 16)
Turismo (classificazione UE = 17)

Tipologia di contributo: regimi di aiuto

Tipo di operazione secondo la classificazione UE "1305 Servizi per l'economia rurale"

Obiettivi della Misura

Promuovere progetti di sviluppo interterritoriali

Riferimento normativo

Comunicazione della Commissione agli Stati membri recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader+) [Comunicazione n° 2000/C 139/05 del 14/04/2000 - sezione 2, artt. 15-18]

II. Contenuto tecnico della misura

1. Descrizione della misura

La misura prevede interventi volti ad attivare progetti di cooperazione tra territori rurali italiani ai fini del superamento dei vincoli strutturali (interni ed esterni) ai territori interessati.

Essa si propone la realizzazione di azioni concrete di cooperazione, possibilmente integrate in una struttura comune. Si potranno prevedere azioni di carattere immateriali (formazione, condivisione di esperienze e di scambio, know-how e risorse umane). Tali azioni dovranno dimostrare l'utilità per il territorio interessato.

Le azioni di cooperazione potranno prevedere la definizione di nuovi modelli organizzativi, nuove produzioni e una nuova offerta di servizi.

Particolare attenzione dovrà essere posta ad azioni di cooperazione sulle tematiche previste (i temi catalizzatori della Sezione 1).
I progetti di cooperazione dovranno infine raggiungere una massa critica necessaria al fine di garantire la vitalità e la durata nel tempo del progetto comune.

2. Obiettivi della misura e coerenza con la strategia

a) Obiettivi specifici

Promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del territorio
Attivare progetti di cooperazione
Favorire lo scambio di esperienze e di prodotti tra territori rurali

b) Obiettivi operativi

Promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del territorio;
Attivare progetti di cooperazione;
Favorire lo scambio di esperienze e di prodotti tra territori rurali

3. Descrizione tecnica della misura

a) Tipologie di intervento

La tipologia prevede la concezione, realizzazione e commercializzazione in comune di prodotti e servizi afferenti ai temi catalizzatori previsti nella sezione 1.

b) Specificità e complementarietà della misura rispetto alle altre misure del PLR e agli altri programmi cofinanziati dal FEOGA

Descrizione delle relazioni ed interazioni con altre misure e altri programmi

Le relazioni ed interrelazioni con le misure della Sezione 1 del PLR sono strettamente necessarie e funzionali al fine della partecipazione al progetto di cooperazione. Infatti, il progetto di cooperazione valorizza i progetti attuati nell'ambito della sezione 1.
Il progetto non deve sovrapporsi con altri progetti di cooperazione - nazionali e transnazionali - in corso o finanziati con altri programmi (INTERREG, EQUAL, ecc.). Tale requisito sarà accertato tramite autodichiarazione del partner capofila.

c) Principali categorie di spesa

Il riferimento normativo è il Regolamento (CE) n° 1685/2000 del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n° 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali [GUCE n° L193 del 29/07/2000.

Le spese ammissibili sono quelle relative ad ogni singola misura della Sezione 1.

d) Struttura responsabile e Direzioni Regionali coinvolte

Il GAL è responsabile della gestione e attuazione del Progetto di cooperazione.
Responsabile della gestione del Programma Leader + regionale è l'Autorità di Gestione così come definita al capitolo 8 del PLR.
Per la valutazione dei progetti di cooperazione l'Autorità di Gestione si avvarrà del nucleo di valutazione di cui alla sezione 1.

e) Beneficiari finali

Gruppi di Azione Locale.

f) Condizioni generali di ammissibilità

Possono beneficiare del contributo comunitario soltanto gli interventi che interessano territori selezionati nell'ambito dell'iniziativa Leader+ o altri territori riconosciuti dalla Regione.
I progetti presentati non devono limitarsi al solo scambio di esperienze, ma devono prevedere azioni e progetti concreti.
Le azioni di cooperazione inter-territoriale devono prevedere la partecipazione di almeno due soggetti proponenti di due Regioni differenti.
Lettera di adesione al progetto da parte di tutti i partners coinvolti.

g) Localizzazione

Tutte le aree selezionate ai sensi dell'Iniziativa Leader +, più le altre aree riconosciute dalla Regione.

3. Agevolazioni previste

a) Tipologia di aiuto

Contributo in conto capitale

b) Intensità e/o importo dell'aiuto pubblico cofinanziabile

L'intensità degli aiuti sarà uguale a quello previsto nelle singole schede di misura della Sezione 1.

c) Tasso di partecipazione comunitario

Il tasso di partecipazione comunitario è uguale a quello previsto nelle singole schede di misura della Sezione 1.

d) Informazioni sui regimi di aiuto

Vale quanto stabilito all'interno di ogni misura della sezione 1.

4. Modalità di attuazione

Gli interventi saranno realizzati dal soggetto proponente con procedura a regia diretta o a bando.

III. Quadro finanziario della misura

Tassi di partecipazione sulla quota pubblica %		
FEOGA	**Quota statale**	**Quota regionale**
77	16	7

(IMPORTI IN EURO)

COSTO TOTALE	QUOTA PUBBLICA					PRIVATI
	TOTALE	COMUNITARIA	NAZIONALE			
		FEOGA	TOTALE	STATO	REGIONE	
2.318.000	1.334.000	1.031.800	302.200	211.540	90.660	984.000

IV. Quantificazione degli obiettivi

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	INDICATORI	UNITÀ DI MISURA	VALORE ANNO 2000
COOPERAZIONE INTER-TERRITORIALE	Imprese coinvolte	NUMERO	
	PROGETTI AVVIATI	NUMERO	
	PARTNERS COINVOLTI	NUMERO	

INDICATORI DI RISULTATO	UNITÀ DI MISURA	VALORE
% imprese beneficiarie su imprese	NUMERO	

INDICATORI PROCEDURALI*	UNITÀ DI MISURA	VALORE
NUMERO PROGETTI PRESENTATI PER MISURA	NUMERO	
NUMERO PROGETTI SELEZIONATI PER MISURA	NUMERO	
DATA AVVISO BANDO DI GARA		
DATA APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROGETTO		
DATA EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SINGOLO PROGETTO		

*Le informazioni si riferiscono ad ogni bando di gara espletato.

La quantificazione degli indicatori fisici e di risultato della misura dovrà essere effettuata dai soggetti proponenti all'interno del Progetto.
La misura contribuirà al consolidamento/miglioramento dell'occupazione e della compatibilità ambientale degli interventi sia direttamente mediante specifici interventi che indirettamente attraverso l'aumento della competitività economica, sociale ed ambientale del territorio.

SEZIONE 2
SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE FRA TERRITORI RURALI

MISURA 2.3
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE

I. Identificazione della misura

Sezione di riferimento SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE FRA TERRITORI RURALI
Fondo strutturale: FEOGA – ORIENTAMENTO
Settore: PROMOZIONE DELL'ADEGUAMENTO E DELLO SVILUPPO DI ZONE RURALI (CLASSIFICAZIONE UE = 13)
AGRICOLTURA (CLASSIFICAZIONE UE = 11)
AIUTI ALLE PMI E ALL'ARTIGIANATO (CLASSIFICAZIONE UE = 16)
TURISMO (CLASSIFICAZIONE UE = 17)

Tipologia di contributo: regimi di aiuto

Tipo di operazione secondo la classificazione UE "1305 Servizi per l'economia rurale"

Obiettivi della Misura

Promuovere progetti di sviluppo transnazionale

Riferimento normativo

Comunicazione della Commissione agli Stati membri recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader+)
[Comunicazione n° 2000/C 139/05 del 14/04/2000 – sezione 2, artt. 15-18]

II. Contenuto tecnico della misura

1. Descrizione della misura

La misura prevede interventi volti ad attivare progetti di cooperazione tra territori rurali italiani ed europei ai fini del superamento dei vincoli strutturali (interni ed esterni) ai territori interessati.
Essa si propone la realizzazione di azioni concrete di cooperazione, possibilmente integrate in una struttura comune. Si potranno prevedere azioni di carattere immateriali (formazione, condivisione di esperienze e di scambio, know-how e risorse umane). Tali azioni dovranno dimostrare l'utilità per il territorio interessato.
Le azioni di cooperazione potranno prevedere la definizione di nuovi modelli organizzativi, nuove produzioni e una nuova offerta di servizi.

Particolare attenzione dovrà essere posta ad azioni di cooperazione sulle tematiche previste (i temi catalizzatori della Sezione 1).

I progetti di cooperazione dovranno infine raggiungere una massa critica necessaria al fine di garantire la vitalità e la durata nel tempo del progetto comune.

2. Obiettivi della misura e coerenza con la strategia

a) Obiettivi specifici

Promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del territorio
Attivare progetti di cooperazione
Favorire lo scambio di esperienze e di prodotti tra territori rurali

b) Obiettivi operativi

Promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del territorio;
Attivare progetti di cooperazione;
Favorire lo scambio di esperienze e di prodotti tra territori rurali

a) Tipologie di intervento

La tipologia prevede la concezione, realizzazione e commercializzazione in comune di prodotti e servizi afferenti ai temi catalizzatori previsti nella Sezione 1.

b) Specificità e complementarietà della misura rispetto alle altre misure del PLR e agli altri programmi cofinanziati

Descrizione delle relazioni ed interazioni con altre misure e altri programmi

Le relazioni ed interrelazioni con le misure della Sezione 1 del PLR sono strettamente necessarie e funzionali al fine della partecipazione al progetto di cooperazione. Infatti, il progetto di cooperazione valorizza i progetti attuati nell'ambito della sezione 1.
Non sono previsti negli altri programmi cofinanziati interventi di cooperazione interterritoriale o transnazionale.
Il progetto non deve sovrapporsi con altri progetti di cooperazione - nazionali e transnazionali - in corso o finanziati con altri programmi (INTERREG, EQUAL, ecc.). Tale requisito sarà accertato tramite autodichiarazione del partner capofila.

c) Principali categorie di spesa

Il riferimento normativo è il Regolamento (CE) n° 1685/2000 del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n° 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità